



COMUNE DI MEZZANEGO
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 15/12/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017

Entrato in vigore in data 22/12/2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento;

Art. 2 – Disciplina del servizio;

Art. 3 – Caratteristiche degli impianti;

Art. 4 – Manutenzione degli impianti;

Art. 5 – Richiesta ed attivazione del servizio;

Art. 6 – Tariffe del servizio;

Art. 7 – Oneri per l'attivazione dell'impianto;

Art. 8 – Pagamento del canone;

Art. 9 – Divieti;

Art. 10 – Variazioni di utenza;

Art. 11 – Trasferimento di salma;

Art. 12 – Declino di responsabilità;

Art. 13 – Efficacia del regolamento;

Art. 14 – Sanzioni;

Art. 15 – Norme finali.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Mezzanego, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.
2. Esso è gestito dal Comune nelle forme previste dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs 267/2000.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura continuativa di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.

Art. 3

Caratteristiche degli impianti

1. L'impianto elettrico dei cimiteri è di proprietà del Comune di Mezzanego.
2. La lapide apposta dal concessionario della sepoltura deve consentire l'allaccio a regola d'arte dell'illuminazione votiva mediante la predisposizione di un foro passacavo del diametro di almeno 10 mm, da praticarsi sul lato ove è presente l'elettrificazione, oppure nei pressi del portalamпада, avendo cura di rendere disponibile sufficiente ricchezza di cavo per consentire l'allacciamento.
3. Ad ogni punto luce di illuminazione votiva deve corrispondere uno ed un solo allaccio alla rete elettrica predisposta, a cui corrisponderà il pagamento del corrispettivo per ogni lampada allacciata.
4. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
5. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa e gli appositi porta lampade e lampadine.
6. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
7. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente deve essere autorizzato espressamente. Le relative spese, nonché la costruzione di eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.
8. Il Comune potrà provvedere alla disattivazione degli allacci abusivi e di ogni forma di illuminazione che contrasti con le norme del presente regolamento.

Art. 4

Manutenzione degli impianti

1. Il Comune, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - prendersi cura della parte d'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio.
 - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.
3. In caso di guasto o disfunzioni, il Comune provvede alle riparazioni occorrenti entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dell'utente.

Art. 5

Richiesta e attivazione del servizio

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.
2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.
3. Il servizio, se non risultano fattori contrari, è attivato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Il servizio ha la durata minima di un anno.
5. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non sopraggiunga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento, comunicazione di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o consegna all'ufficio protocollo del Comune, e sia stato effettuato il pagamento del canone annuo, costituendo tale atto manifestazione di volontà di rinnovare il contratto, il contratto s'intenderà rinnovato per l'anno successivo.
6. In caso di disdetta il contratto si intende risolto dall'anno successivo.

Art. 6

Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.

2. Le tariffe comprendono:
 - il contributo di attivazione dell'impianto;
 - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei termini e modalità di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il contratto con le modalità indicate nel precedente articolo 5 punto 5.

Art. 7

Oneri per l'attivazione dell'impianto

1. Al momento del deposito della richiesta di attivazione del punto luce, il richiedente dovrà depositare la ricevuta di versamento in c.c.p. intestato al Comune relativo al pagamento:
 - a) delle spese per l'attivazione dell'impianto;
 - b) dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto ed il 31 dicembre dell'anno in corso. Se la richiesta è sottoscritta entro il 15 del mese, il mese si conteggia per intero.

Art. 8

Pagamento del Canone

1. Per gli anni successivi, il pagamento del canone è effettuato con apposito bollettino di c.c.p. inviato al domicilio degli utenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 5, comma 5.
2. Tutti gli utenti del servizio hanno diritto a ricevere all'indirizzo da essi dichiarato i bollettini per il pagamento del canone con un mese di anticipo rispetto alla scadenza. Nel caso di omesso pagamento entro i termini di scadenza, il Comune invia un sollecito fissando ulteriori trenta giorni per l'adempimento, con l'esplicito avviso che in difetto il servizio verrà sospeso senza ulteriori comunicazioni. Nel sollecito è applicata una sovrattassa pari al 20 % del canone annuo dovuto.
3. Trascorso il suddetto termine senza che l'utente abbia provveduto al versamento del canone e della sovrattassa, il Comune sospenderà il servizio di illuminazione, provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
4. Decorsi 9 mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di attivazione dell'impianto medesimo.

5. Nel caso sia rilevata e comprovata un'interruzione del servizio per cause imputabili al Comune, diverse da quelle di lavori di manutenzione sugli impianti, la relativa frazione in dodicesimi, arrotondata per eccesso, viene portata in detrazione dal canone per l'anno successivo.

Art. 9

Divieti

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 14, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Art. 10

Variazioni di utenza

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dall'evento, ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disagi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.
2. Nel caso di variazione dell'intestazione, gli utenti rimarranno responsabili degli impegni assunti fino alla data di subentro del nuovo intestatario.
3. Le suddette variazioni sono comunicate dall'interessato – anche in modalità telematica - attraverso l'utilizzo della modulistica disponibile presso gli sportelli comunali e sul sito istituzionale del Comune.
4. Qualora il bollettino di pagamento ritorni al mittente per irreperibilità dell'utente all'indirizzo comunicato, il servizio competente effettua le ricerche anagrafiche necessarie per individuarne l'attuale residenza. Ove le stesse non diano alcun risultato, si producono gli effetti di cui al precedente art. 8, comma 3 e 4.

Art. 11

Trasferimento di salma

1. Nel caso che una salma venga trasferita, per qualsiasi motivo non imputabile al Comune, nell'ambito dei cimiteri comunali, il servizio continuerà ad essere garantito anche nella nuova sede di tumulazione, previo pagamento delle spese di primo impianto e del canone annuo – se non ancora versato – e salvo richiesta di disdetta presentata dagli aventi diritto con le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 5.
2. La richiesta di disdetta di cui al comma precedente non dà diritto ad alcun tipo di rimborso per il residuo periodo del canone annuale eventualmente già versato.

Art. 12

Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.
2. Nessun rimborso del canone annuo potrà essere richiesto dagli utenti al Comune, per la mancata fruizione del servizio. Nel caso in cui tale interruzione sia superiore a 90 giorni verrà riconosciuta una riduzione del canone pari al 20 % del costo annuo. L'interruzione di cui al comma precedente dovrà essere opportunamente documentata attraverso la presentazione e sottoscrizione, da parte dell'utente, del modulo di segnalazione guasti reperibile presso gli uffici comunali preposti.

Art. 13

Efficacia del regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
3. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Qualora venga rilevato un impianto di illuminazione installato e/o allacciato abusivamente, il Comune provvede ad interrompere immediatamente l'allaccio e a segnalare il fatto all'autorità competente.
3. La regolarizzazione della posizione avviene con la presentazione della richiesta di attivazione ai sensi del precedente art. 5, previo pagamento del corrispettivo di attivazione dell'impianto di cui all'art. 7, comma 1 lettera a) maggiorato del 200% e il canone annuo secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera b).

Art. 15

Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento valgono, per quanto applicabili, le norme generali del codice civile, oltre alla normativa tecnica vigente.

2. Gli impianti di illuminazione votiva esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ugualmente assoggettati alla disciplina dello stesso, per ciò che attiene alla prosecuzione del rapporto.
3. Ogni modifica o integrazione del presente regolamento che attenga ai profili di organizzazione del servizio verrà adottata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.